

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Catanzaro avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia del 7 dicembre 2021 con cui veniva disposta l'iscrizione nell' Albo del dott. [AAA].

Per la ricorrente Procura Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Catanzaro nessuno è presente

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, regolarmente citato, rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Epifanio, nessuno è presente.

E' presente il dott. [AAA].

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco De Benedittis;

Inteso il Procuratore Generale, il quale ha concluso la inammissibilità del ricorso

Sentito il dr. [AAA] che si riporta alla memoria depositata ed alle conclusioni ivi rassegnate

### **FATTO**

Con delibera del 7 dicembre 2021 il COA di Vibo Valentia disponeva l'iscrizione nell'Albo del dott. [AAA], accogliendo l'istanza dallo stesso formulata.

Il suddetto provvedimento veniva notificato in data 30 dicembre 2021 al Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia. In data 25 febbraio 2022, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, proponeva ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense chiedendo l'annullamento della delibera di iscrizione

Il ricorso è articolato in unico motivo, con il quale la Procura lamenta esservi stata violazione dell'articolo 17 della legge n. 247/12 ritenendo difettare al dott. [AAA] il requisito della condotta irreprensibile. Un tanto lo si sarebbe dovuto ricavare dal fatto che il dr. [AAA] fosse imputato dei delitti di cui agli artt. 110-323 e 416 bis del codice penale nel procedimento penale n. [OMISSIS]/2014, pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, in fase dibattimentale ove venivano giudicate condotte, tenute nella sua qualità di assessore ai servizi sociali e all'urbanistica del Comune di [OMISSIS], ritenute suscettibili di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso. A corredo del ricorso la Procura allegava il provvedimento con cui, in data 3 dicembre 2020, veniva disposto il rinvio a giudizio del dr. [AAA]. Il ricorso della Procura veniva depositato in data 16 marzo 2022.

Per confutare la Procura ricorrente il dr. [AAA] produceva memoria difensiva per il tramite del proprio legale. Egli eccepiva la carenza di legittimazione ad impugnare del Procuratore Generale e la conseguente inammissibilità del ricorso, stante l'ormai intervenuta abrogazione, per effetto dell'art 17 della legge professionale, del disposto dell'art. 31 del RD 1578/1933 che invece consentiva l'impugnazione della Procura. Nel merito sosteneva l'infondatezza del ricorso, osservando che la mera pendenza di un procedimento penale non fosse "tout court" ostativa all' iscrizione all'albo, non essendolo di per sé sola neppure una eventuale sentenza di condanna. Argomentava diffusamente in merito all' inesistenza degli addebiti contestati in sede penale rivendicando l'assoluta correttezza del proprio agire suggerendo altra e completamente diversa lettura dei fatti da cui era originato il procedimento a suo carico. Chiedeva pertanto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire e/o ad impugnare e subordinatamente che venisse rigettato; in ogni caso instava per la condanna del ricorrente alla refusione dei compensi e delle spese.

Si costituiva anche l'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia che, con motivazioni sostanzialmente analoghe, invocava la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese.

Il ricorso è effettivamente inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare.

Come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Consiglio, nella regolamentazione in tema di iscrizione dettata dalla nuova legge professionale “a differenza della previgente disciplina (art. 31 RDL n. 1578/1933), il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello non è più legittimato ad impugnare la delibera di iscrizione all’albo, che, per questo, neppure gli deve essere notificata ex art. 17 L. n. 247/2012” (CNF 3/2016), Tale condivisibile e ineluttabile interpretazione è stata ribadita anche di recente (CNF n. 118/2022) e non v’è motivo alcuno per non applicarla nella decisione del presente ricorso. L’inammissibilità del ricorso è preclusiva dell’esame del merito.

Non può invece essere accolta la richiesta di condanna alle spese della Procura ricorrente invocata sia dal dr. [AAA] che dall’Ordine vibonese. La Suprema Corte sul punto si è espressa chiaramente in senso negativo, sostenendo che “l’ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri, diversi da quelli svolti dalle parti, meramente processuali ed esercitati per dovere d’ufficio nell’interesse pubblico” (Cass. SS.UU. 19675/2016).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Emilio Standoli

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 27 marzo 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria